



15/06/2015 ore 14,25
IL PRESIDENTE

Emendamenti del **Movimento RETE** al Progetto di Legge "Disposizioni relative al personale medico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale"

EMENDAMENTO ABROGATIVO DELL'ARTICOLO 1

Art. I

(Finalità)

~~La presente Legge, in linea con le finalità della Legge 30 novembre 2004 n.165 e del Decreto 11 Gennaio 2010 n. 1 (Atto organizzativo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale), ed in particolare attraverso il sistema di pianificazione sanitaria e socio-sanitaria e di programmazione delle risorse economiche ed umane di cui agli articoli 4 e 5 della medesima Legge, ovvero attraverso il Piano del Personale e il Budget dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (brevemente ISS), entro i limiti di spesa contenuti nel bilancio annuale dell'I.S.S., riafferma l'autonomia gestionale dell'ISS per la gestione del personale medico nel rispetto delle disposizioni vigenti e della presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la continuità nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi.~~

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1

(Finalità)

La presente Legge, in linea con le finalità della Legge 30 novembre 2004 n.165 e del Decreto 11 Gennaio 2010 n. 1 (Atto organizzativo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale), riafferma l'Istituto per la Sicurezza Sociale (I.S.S.) quale Ente statale, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia gestionale, deputato all'erogazione di prestazioni sociali, previdenziali, socio-sanitarie e di assistenza sanitaria in coerenza con il Piano Socio-Sanitario, nel limite delle risorse disponibili e nell'ambito delle linee di indirizzo e di programmazione annualmente emanate dal Congresso di Stato, nel quadro delle politiche definite dal Consiglio Grande e Generale.

EMENDAMENTO modificativo DELL'ARTICOLO 2

Articolo 2

(Disposizioni per contratti e convenzioni per personale medico)

In deroga alle disposizioni di cui **ai commi 1, 2 e 3** dell' articolo 29 della Legge 23 Dicembre 2014 n.219, sino all'approvazione del Fabbisogno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di cui alla Legge 5 dicembre 2014 n.188, per garantire la piena operatività e funzionalità dei servizi, con provvedimento motivato del Comitato Esecutivo dell'I.S.S. possono essere stipulati rapporti di collaborazione temporanea sotto forma di contratti e/o convenzioni con personale medico, nei termini previsti dalle norme vigenti, di durata anche pluriennale fino a 3 o 5 anni.

2. I rapporti di collaborazione temporanea di cui al precedente comma sono pubblicati sull'apposito sito I.S.S. unitamente alle relazioni motivate del Comitato Esecutivo.

TONINO ELENA